

COMUNITA' MONTANA DELL'ALTO E MEDIO METAURO
- URBANIA -

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, AIUTI, ETC.

IL CONSIGLIO COMUNITARIO

VISTA la relazione del Segretario che si riporta integralmente: "La Legge 7 Agosto 1990, n° 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", all'art. 12, stabilisce che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati, è subordinata alla predeterminazione e pubblicazione di apposite norme regolamentari da parte delle Amministrazioni procedenti. La disposizione in argomento, riguarda anche questo Ente, poiché l'Amministrazione Comunitaria, anche attraverso la concessione di sovvenzioni, contributi ed aiuti in genere, si propone il raggiungimento di quegli obiettivi e quelle finalità contenuti nelle norme statuarie e nei propri programmi. Proprio in relazione ai compiti di istituto ed alle scelte programmatiche della Comunità Montana, l'Ufficio di Segreteria ha predisposto un regolamento, nel quale vengono dettagliatamente individuate le modalità e la documentazione necessari per attingere a dette contribuzioni. Quest'Ufficio propone pertanto l'adozione del regolamento in questione, al quale dovranno uniformarsi i criteri e le modalità di erogazione dei singoli interventi".

VISTO il regolamento redatto ai sensi della L. 241/90, da adottare per questa Comunità Montana, composto di n° 58 articoli;

VISTO lo Statuto della Comunità Montana approvato con L.R. 41 del 21/11/1974;

RITENUTO opportuno provvedere;

VISTO il parere favorevole del Segretario in ordine alla legittimità e regolarità tecnica della proposta;

A VOTI unanimi resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) di approvare, l'allegato regolamento comunitario per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici e soggetti privati, redatto ai sensi dell'art. 12 della L. 07/08/1990, n° 241;
- 2) di dare mandato all'Ufficio di Segreteria per la pubblicazione del presente atto e diffusione dello stesso ai vari soggetti interessati.

COMUNITA' MONTANA DELL'ALTO E MEDIO METAURO

- 61049 URBANIA -

- Prov. Di Pesaro Urbino -

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, AIUTI, ETC. DI CUI
ALL'ART. 12 DELLA LEGGE 7/08/1990, N. 241

ART. 1

La Comunità Montana dell'Alto e Medio Metauro, nell'ambito degli scopi statuari, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio ed in relazione ai propri programmi, si propone il raggiungimento delle seguenti finalità:

- il recupero, la conoscenza e lo studio, la tutela e la realizzazione del patrimonio culturale e turistico, la eliminazione di squilibri di natura economico-sociale, la valorizzazione delle risorse attuali e potenziali, la difesa del suolo, la protezione della natura, nonché la crescita culturale della propria popolazione.
- La promozione e la diffusione, soprattutto a livello giovanile, dilettantistico ed amatoriale, della pratica sportiva;
- Lo sviluppo turistico ed economico del proprio territorio ed in generale quelle finalità indicate nello statuto dell'Ente.

ART. 2

Le finalità di cui al precedente articolo possono essere perseguite anche tramite la concessione di contributi, sovvenzioni, patrocini gratuiti od onerosi ad Enti Pubblici o Associazioni, Fondazioni, Comitati, etc. di carattere privato, anche non riconosciute, che, senza scopo di lucro, perseguendo gli scopi e le finalità di cui al precedente art. 1, oppure a Cooperative, Consorzi fra Produttori, associazioni Economiche di categoria che svolgono anche attività imprenditoriali.

I contributi possono essere concessi per:

- a) sostenere la realizzazione di iniziative o manifestazioni di particolare rilievo culturale, turistico o sportivo, capaci di promuovere anche l'immagine turistica della Comunità Montana almeno a livello provinciale;
- b) sostenere la realizzazione di iniziative o manifestazioni volte alla valorizzazione e promozione dei prodotti tipici della propria agricoltura e del proprio artigianato artistico e tradizionale;
- c) sostenere l'attività annuale dei soggetti di cui al primo comma, esclusi gli Enti Pubblici, quando essa sia di particolare importanza ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1;
- d) migliorare le infrastrutture nel territorio e, in particolare:
 - dotare i territori montani, con la esecuzione di opere pubbliche e di bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi civili idonei a consentire migliori condizioni di abitabilità ed a costituire la base di un adeguato sviluppo economico;
 - fornire alle popolazioni residenti nelle zone montane, riconoscendo alle stesse la unzione di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano;
- e) incentivare le varie produzioni zootecniche sul territorio (in particolare bovina, ovina, equina ed apistica), attraverso interventi di miglioramento genetico, prevenzioni parassitose, contributi per morte accidentale del bestiame e per il sostegno dei costi relativi alla raccolta del latte.

I patrocini non onerosi - eventualmente accompagnati dalla concessione gratuita delle strutture a disposizione dell'Ente secondo le modalità ed i criteri di cui al successivo art. 6 - od onerosi - se accompagnati anche dalla concessione di contributi finanziari - possono essere concessi esclusivamente sulle iniziative di cui alla lettera (a) e (b) del precedente secondo comma.

La Comunità Montana provvederà a stabilire con separati provvedimenti i requisiti necessari e le modalità tecniche per le concessioni dei contributi e degli aiuti da erogarsi ai sensi delle precedenti lettere d) ed e).

ART. 3

Le domande per ottenere la concessione dei benefici di cui al presente regolamento devono essere redatte in carta semplice, firmate dal legale rappresentante del soggetto richiedente ed indirizzate al Presidente della Comunità Montana.

Esse possono riguardare una singola iniziativa oppure l'attività annuale e debbono contenere i seguenti dati:

- a) denominazione, sede legale, codice fiscale o partita IVA del soggetto richiedente;
- b) generalità del legale rappresentante;
- c) relazione generale sull'iniziativa specifica o sull'attività annuale;
- d) (dati da inserire obbligatoriamente nelle sole richieste presentate per la concessione di contributi e patrocini onerosi) bilancio preventivo dell'attività annuale (esclusi gli Enti Pubblici) o dell'iniziativa per cui si richiede il contributo compresa la dichiarazione di eventuali contributi già ottenuti o richiesti a soggetti pubblici o privati.

L'Ente si riserva di richiedere ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria.

Le domande di cui al presente articolo sono istruite dal funzionario responsabile preposto al settore il quale è tenuto ad accertare la rispondenza della richiesta ai criteri stabiliti dagli articoli 1 e 2 e a verificarne l'efficacia. Così istruite, le domande dovranno essere poi trasmesse alla Giunta Esecutiva per l'adozione delle decisioni in merito.

ART. 4

I contributi, le sovvenzioni, i patrocini gratuiti ed onerosi possono essere concessi dalla Giunta Esecutiva esclusivamente nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui al presente regolamento.

Di ciò dovrà farsi esplicita menzione in ogni provvedimento di concessione. Il patrocinio non oneroso è concesso dal Presidente.

L'entità del contributo per la realizzazione di singole iniziative o manifestazioni o per sostenere l'attività annuale dei soggetti richiedenti verrà determinata secondo l'importanza delle iniziative o delle attività stesse.

Il contributo sarà liquidato nella entità stabilita nel provvedimento di concessione previa dichiarazione scritta del legale rappresentante del soggetto beneficiario, autenticata ai sensi di legge, circa l'effettivo svolgimento dell'iniziativa o dell'attività annuale e l'assenza dei provvedimenti e procedimenti di cui alla vigente normativa antimafia. I Comuni e gli altri Enti Pubblici beneficiari dovranno invece far pervenire copia della deliberazione esecutiva di liquidazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa.

Maggiori o minori spese od entrate riscontrate nello svolgimento dell'iniziativa dovranno risultare nella dichiarazione di cui al comma precedente.

E' facoltà dello stesso organo che ha concesso il contributo confermare, revocare o rideterminare l'entità del contributo stesso, fermo restando che esso non potrà comunque superare il disavanzo accertato, nei seguenti casi:

- 1) nel caso che le entrate siano state pari o superiori alle spese;
- 2) nel caso in cui l'Ente, dietro accertamento, verifichi difformità nello svolgimento dell'iniziativa nei termini proposti dal programma presentato.

ART. 5

L'ufficio ragioneria della Comunità Montana è autorizzato al pagamento dei contributi dopo aver ricevuto il relativo ordinativo di pagamento corredato dall'attestazione dei responsabili degli uffici competenti del rispetto di quanto previsto nel presente regolamento.

ART.6

L'Ente può concedere ad so gratuito strutture di proprietà o tenute in locazione, per lo svolgimento di incontri, convegni e manifestazioni da parte di Associazioni, gruppi organizzati, etc. aventi finalità coincidenti con gli scopi generali di promozione dello sviluppo socio - economico e culturale dell'Ente. L'uso gratuito delle strutture suddette è condizionato da:

- a) accesso aperto a tutti i cittadini;
- b) gratuità dell'accesso stesso.

Libri, opuscoli, manifesti acquistati o realizzati dalla Comunità Montana a fini promozionali e divulgativi, potranno essere distribuiti gratuitamente ai richiedenti (anche singoli privati) previa motivata domanda in carta semplice e successiva autorizzazione del Presidente.

Dell'avvenuta consegna deve essere dato scarico su apposito registro in cui devono essere riportate le generalità del richiedente ed il motivo della richiesta.